

Quotidiano

Enti Locali & Pa

HOME > EDILIZIA E APPALTI

Costi manodopera, correzione ammessa se a sbagliare è la Pa

di Giuseppe Latour

PDF [La sentenza della Corte Ue](#)

Mancata indicazione separata dei costi di manodopera nell'offerta economica di un appalto: la Corte di giustizia Ue apre uno spiraglio per le imprese. Nel caso in cui queste siano state indotte in errore dalla documentazione di gara preparata dalla Pa, le amministrazioni potranno concedere un termine per sanare l'errore.

La questione è tra le più discusse del Codice appalti (Dlgs 50/16) e riguarda l'indicazione separata, in sede di offerta economica, dei costi per la manodopera e degli oneri per la sicurezza, nata per consentire alla Pa una verifica analitica di questa parte dell'offerta. In giurisprudenza, in questi anni, sono nate due correnti sugli effetti della mancata indicazione di questa voce. Una "formalistica", favorevole all'esclusione automatica dell'impresa, senza possibilità di soccorso istruttorio, cioè di correzione successiva alla presentazione dell'offerta. La seconda è, invece, "sostanziale" e punta a evitare l'esclusione in alcuni casi.

Poche settimane fa (adunanza plenaria 3/2019) il Consiglio di Stato si è pronunciato a favore della prima alternativa, chiedendo però alla Corte di Giustizia Ue di dare il suo parere sul tema. I giudici lussemburghesi, in attesa di rispondere a Palazzo Spada, ieri hanno pronunciato una sentenza rilevante (causa C-309/2018), perché basata su una domanda del Tar Lazio molto simile a quella del Consiglio di Stato. Si chiedeva, cioè, cosa accade nel caso in cui ci siano responsabilità della Pa, perché «l'obbligo di indicazione separata non sia stato specificato nella documentazione di gara».

Per i giudici, è assolutamente compatibile con le direttive comunitarie un assetto nel quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera comporta l'esclusione dell'impresa, senza possibilità di soccorso istruttorio, «anche nell'ipotesi in cui

l'obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d'appalto».

[Home](#) [Scadenze](#) [Codici e Norm](#)

C'è, però, una postilla. Nel caso esaminato, «il modulo che gli offerenti della gara d'appalto dovevano obbligatoriamente utilizzare non lasciava loro alcuno spazio fisico per l'indicazione separata dei costi della manodopera». In più, il capitolato «precisava che gli offerenti non potevano presentare alcun documento che non fosse stato specificamente richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice». Questo aveva indotto in errore le imprese.

Nel caso in cui la documentazione generi confusione - scrivono i giudici - «in considerazione dei principi della certezza del diritto, di trasparenza e di proporzionalità, l'amministrazione aggiudicatrice può accordare» la possibilità di sanare la situazione e «di ottemperare agli obblighi previsti dalla legislazione nazionale in materia entro un termine stabilito dalla stessa amministrazione».

SEGNALIBRO ☆

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FACEBOOK

TWITTER

STAMPA

CORRELATI TAG

2015/AMMINISTRATORI_E_ORGANI

10 Agosto 2015
Processo
amministrativo

**Tutti gli step della
procedura
amministrativa: casi
pratici per capire
meglio**

Per approfondire



10 Agosto 2015
**Responsabili della
prevenzione più
autonomi grazie al
rafforzamento delle
relazioni con
l'Authority**

WELFARE E ANAGRAFE

16 Settembre 2015

**Corte Ue, legittimo il
welfare «limitato»
per gli stranieri
comunitari**

APPROFONDIMENTI OPERATIVI

Pubblica Amministrazione 24

**Regione Lazio - Bando 14/10/2009
Bando - Gara d'appalto con procedura aperta,
per l'affidamento del servizio di vigilanza
armata da espletarsi negli immobili sul
territorio regionale.**

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 1.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: Regione Lazio - Dipartimento Istituzionale - Direzione Demanio, Patrimonio e Provveditorato - Area Autoparco e Gestione Servizi Indirizzo: Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma Punti di contatto: all'attenzione di Dott.ssa Giuliana Casata tel. 06 51685316/06 51684129; fax: 06 51686445 Posta elettronica: bbarone@regione.lazio.it/ mrando@regione.lazio.it. Indirizzo

Regolamento Comunità Europea 18/02/2008, n. 215/2008

Articolo 95 - Documenti della gara d'appalto

I documenti della gara d'appalto devono fornire una descrizione completa, chiara e precisa dell'oggetto dell'appalto e specificare i criteri di esclusione, selezione e attribuzione

[Pubblica Amministrazione 24](#) 

Provincia di Bolzano - Legge provinciale 17/06/1998, n. 6

Articolo 46 - Requisiti per la partecipazione alla gara d'appalto

[1. Per gli appalti di lavori sopra soglia l'impresa è ammessa alla gara d'appalto se è in possesso di attestazione SOA per la categoria e la classifica prescritte. (1)
2. Per gli appalti di lavori sotto soglia l'impresa è ammessa alla gara d'appalto se è iscritta all'albo provinciale di preselezione di cui all'articolo 45. 3. Per lavori d'importo fino a 300.000 ECU è sufficiente l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di

[Pubblica Amministrazione 24](#) 

Provincia di Bolzano - Decreto 05/07/2001, n. 41

Articolo 20 - Condizioni generali di ammissibilità alla gara d'appalto

1. Per essere ammesso alla gara d'appalto il concorrente nazionale deve essere in possesso dell'attestazione di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici rilasciata da una società organismo di attestazione (SOA). La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate l'incremento di un quinto si applica con riferimento a ciascuna

[Pubblica Amministrazione 24](#) 

Direttiva Comunità Europea 19/12/1996, n. 92

Articolo 6 - Procedura di gara d'appalto

[1. Gli Stati membri, o qualsiasi altro organismo competente designato dallo Stato membro interessato, ove optino per la procedura di gara di appalto, redigono l'inventario dei nuovi mezzi di generazione, ivi comprese le capacità di sostituzione, in base alla valutazione preventiva periodica di cui al paragrafo 2. Nell'inventario si tiene conto delle necessità di interconnessione delle reti. Le capacità necessarie sono attribuite mediante una procedura di gara di